

CRIO **PAPERS**

N°. 78

SARA INZIRILLO

**LA CRISI DI FRONTEX
DEL 2022**

© 2025 Sara Inzirillo

CRIO Papers A Student-Led Interdisciplinary Paper Series

ISSN: 2037-6006

The School of Laws

University of Catania

Villa Cerami I – 95124 Catania Italy

Series Editor

Rosario Sapienza

Editorial Staff

Federica Antonietta Gentile, Gemma Halliday, Giuseppe Matarazzo,
Elisabetta Mottese, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi

Graphic Project

Ena Granulo www.studioen.it

Sommario: 1. *I respingimenti indiscriminati e illegali durante la crisi migratoria Greco-Turca* – 2. *L'indagine OLAF* – 3. *Le violazioni dei diritti umani* – 4. *Il coinvolgimento di Frontex in operazioni contro la normativa europea* – 5. *Le dimissioni del direttore esecutivo Fabrice Leggeri* – 6. *Aspetti controversi dell'attività dell'Agenzia*

1. I respingimenti indiscriminati e illegali durante la crisi migratoria Greco-Turca.

Il fondamento giuridico dell'illegittimità dei respingimenti (*pushbacks*) viene generalmente rinvenuto all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, siglata nel 1951, che sancisce il principio del “*non-refoulement*¹”.

¹ Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951, Articolo 33: “1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”

L'espressione non-refoulement, che deriva dal francese *refouler*, significa respingere² e si riferisce alla pratica di rimandare alle frontiere individui entrati irregolarmente in uno Stato³.

Tale principio, oltre a essere individuato come un fondamento della protezione internazionale per i rifugiati, è ritenuto un corollario essenziale del diritto di asilo, che è sancito all'articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948⁴.

Tuttavia, è importante sottolineare che nel diritto internazionale non può essere rinvenuto un "diritto di asilo" o un "diritto di ingresso" nel territorio di uno Stato in senso proprio⁵, pertanto, il principio di non respingimento assicura che coloro che fuggono da una situazione di pericolo o persecuzione non vengano respinti verso il territorio di provenienza, o altro luogo non sicuro, ottenendo, invece, da parte dell'autorità dello Stato ricevente, la valutazione della propria situazione giuridica soggettiva⁶.

² K. SEBESTA, *The principle of non-refoulement, what is its standing in international law*, reperibile online su <http://www.elaw.cz/clanek/the-principle-of-nonrefoulement-what-is-its-standing-in-international-law>.

³ Cfr. G. S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, *The refugee in international law*, Oxford, 2011, pp. 201 e ss.

⁴ Articolo 14 : "1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite"

⁵ Sull'inesistenza di un diritto d'asilo nel diritto internazionale, v. M. DI FILIPPO, *L'ammissione di cittadini stranieri*, A. M. CALAMIA, M. DI FILIPPO, M. GESTRI (a cura di), *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, 2018, pp. 82-85; F. D. VITTOR, *Il diritto di traversare il Mediterraneo, o quantomeno di provarci*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 77; G. S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, *op. cit.*; HATHAWAY, *The rights of refugees under International Law*, Cambridge, 2005.

⁶ Cfr. F. ZORZI GIUSTINIANI, *Divieto di non refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984*, in *Federalismi.it*, Focus Human Rights, n. 2, 2018.

È opportuno, altresì, chiarire il significato del termine “migrante”, che abbraccia *“tutte le diverse categorie di persone che lasciano il loro luogo d’origine o di residenza abituale per stabilirsi in un altro luogo in modo temporaneo o permanente”⁷*.

Il fenomeno migratorio comprende tanto i movimenti volontari degli individui quanto quelli involontari o forzati; rientrano in quest’ultima categoria, *“quei movimenti migratori generati da situazioni gravi di crisi nel Paese d’origine o di residenza abituale, da situazioni di guerra, internazionale o interna, o nei casi di esilio ed espulsione forzata”⁸*. Da ciò deriva la qualificazione di “migrante irregolare” per chi fa ingresso illegalmente in uno Stato senza detenere uno dei succitati requisiti richiesti. A questo punto, si può osservare come *“l’imponente flusso migratorio che riguarda, ormai da diverso tempo, i principali Stati europei, appaia oggi in tutta la sua evidenza come un dato di fatto incontrovertibile”⁹*.

Sebbene i fenomeni migratori abbiano, da sempre, contraddistinto tutte le epoche storiche, nel corso dell’ultimo secolo si è assistito a *“una mondializzazione delle migrazioni, dovuta a diversi fattori che hanno reso di fatto impossibile la permanenza delle diverse popolazioni in paesi teatro di conflitti armati, guerre civili, disastri naturali”¹⁰*.

Fatta tale doverosa premessa, particolare attenzione deve essere dedicata al fenomeno migratorio che ha interessato, in questi ultimi anni, la Grecia e la Turchia.

⁷ Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/immigrazione-dir-int_%28Diritto-on-line%29/

⁸ Cfr. S. TREVISANUT, *Immigrazione irregolare via mare, Diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea*, Napoli, 2012.

⁹ F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare*, 2012, introduzione

¹⁰ C. GIUDICI, C. WIHTOL DE WENDEN, *I nuovi movimenti migratori, il diritto alla mobilità e le politiche di accoglienza*, Milano, 2016, p. 51.

La situazione migratoria ha conosciuto un rapido declino dopo l'inizio della guerra in Siria nel 2011 e ha raggiunto il suo picco nel 2015, quando 888.457 migranti – in maggioranza siriani – sono arrivati in Europa dalla Turchia, principalmente attraversando la Grecia¹¹.

Nel marzo del 2016, per contrastare il considerevole flusso di migranti che attraversava la Turchia, i leader di quest'ultima e dei paesi dell'Unione hanno adottato delle misure finalizzate al contrasto della scia di immigrazione irregolare¹².

I rifugiati in Turchia ricevono aiuti dall'Unione per migliorare le loro condizioni di vita: il principale strumento di aiuto è costituito da un finanziamento totale di sei miliardi di Euro alla Turchia stessa, che dovrà attuare un meccanismo di coordinamento congiunto volto a garantire che i bisogni dei rifugiati e delle comunità di accoglienza in loco siano soddisfatti nel loro complesso¹³. L'assistenza economica è principalmente finalizzata all'attuazione di un sostegno umanitario, sanitario, per l'istruzione, per lo sviluppo socioeconomico e per la gestione del fenomeno migratorio.

Dopo un periodo di riduzione dei flussi, nuovamente, a partire dal 2022, i dati confermano la Turchia come lo snodo principale dei movimenti migratori, in particolare irregolari, provenienti dall'Asia centro-orientale e

¹¹ Cfr. V. FERRARO, *Rotte migratorie: il ruolo della Turchia come "transit country"*, Osservatorio Turchia CeSPI, Brief n.58/febbraio 2024.

¹² Dichiarazione UE-Turchia (18 marzo 2016) <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/> Consiglio europeo (17-18 marzo 2016) <https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/03/17-18/> ¹³ Cfr. https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/allegatinews/1260/flussi_migratori_principali_rotte_nell-UE_1.pdf

diretti verso l'Europa, lungo i Balcani occidentali e lungo la rotta del Mediterraneo orientale¹⁴.

In questo contesto, però, la Grecia ha adottato una politica sistematica di respingimenti, anche violenti.

Migranti e rifugiati che si avvicinavano al confine terrestre greco, nella regione dell'Evros, sono stati costretti a fare ritorno in Turchia su gommoni, mentre altri sono stati intercettati in mare e riportati nelle acque turche o abbandonati su zattere nel Mar Egeo.

Queste operazioni non solo violano i diritti umani fondamentali, ma impediscono anche di accedere alla giustizia: invero, di fronte alla mancata responsabilità delle autorità greche, molti migranti si sono rivolti alla CEDU di Strasburgo¹⁵.

L'accusa di aver violato le norme internazionali e comunitarie non è rivolta unicamente alle autorità elleniche, ma altresì ai funzionari dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, formalmente impegnati al tempo nella missione *Poseidon* nel mar Egeo.

Nell'aprile del 2022, infatti, Frontex ha attraversato un periodo di crisi - originato proprio dal problema del flusso migratorio greco-turco e dai pushbacks illegittimi compiuti anche dai suoi agenti - che ha portato alle dimissioni dell'allora Direttore esecutivo Fabrice Leggeri.

¹⁴ Cfr. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4994

Come riporta EU Monitor: "The total number of arrivals from Türkiye into Greece, Italy and Bulgaria in 2022 was 33.460 compared to 21.295 in 2021 (58% increase). 15.582 arrivals were recorded to Greece in comparison to 7.443 in 2021 (209% increase); 15.805 to Italy compared to 12.916 in 2021 (22% increase) and 1.900 to Bulgaria compared to 936 in 2021 (more than 200% increase). 173 arrivals were recorded from Türkiye to Romania", https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvhdsc8bljza_j9vvik7m1c3gyxp/vm6pk0l0dvy_g

¹⁵ Cfr. <https://lenteubblica.it/notizie-dal-mondo/respingimento-migranti-grecia-corte-ue/>

2. L'indagine OLAF

La condotta di Frontex, in particolar modo in riferimento alle operazioni nel mar Egeo, è stata oggetto di un'indagine da parte dell'Ufficio antifrode dell'UE (OLAF)¹⁶, dalla quale emerge che l'Agenzia, sotto la guida del Direttore esecutivo Leggeri, era corresponsabile, insieme alle autorità greche, dei respingimenti nei confronti dei migranti provenienti dalla Turchia.

Il rapporto dell'Ufficio, pubblicato a metà ottobre 2022 dal noto giornale tedesco *“Der Spiegel”* – e ripreso da altri giornali internazionali come *“The Guardian”*, *“Le Monde”*, *“SRF”*, *“Republik”*¹⁷ – mostra come Frontex fosse implicata molto di più di quanto sembrasse nei respingimenti operati dalla Grecia, verificatisi tra l'aprile e l'agosto del 2020.

Analizzando il report dell'OLAF, emergono, sin da subito, le lacune nei meccanismi di denuncia di fattispecie realizzatesi in violazione dei diritti umani delle persone coinvolte nell'attività dell'Agenzia e come queste non siano emerse in precedenza per motivi politici¹⁸.

Si sottolinea come le competenze dell'Agenzia siano state progressivamente ampliate con i regolamenti del 2016 e del 2019¹⁹, ma senza un corrispondente meccanismo di responsabilità interna per le attività condotte dalla stessa.

In pratica, Frontex non è mai responsabile delle operazioni che conduce o a cui partecipa: *“Il direttore esecutivo ha grandi poteri, può prendere*

¹⁶ OLAF Final Report on Frontex, CASE No OC/2021/0451/A1

<https://fragdenstaat.de/dokumente/233972-olaf-final-report-on-frontex/>

¹⁷ Cfr. <https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-the-eu-pushback-agency/>

¹⁸ Si veda nota 16.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1624/2016 e n. 1896/2019; quest'ultimo ha riformato il precedente.

*tantissime decisioni ma la responsabilità di quanto avviene lungo i confini ricade sugli Stati membri*²⁰».

Il rapporto interviene successivamente alle numerose accuse dei gruppi di soccorso, secondo cui Frontex avrebbe ignorato le violazioni dei diritti umani commesse in mare da parte della Grecia.

In particolare, si fa riferimento ad un episodio del 2020 in cui l'aereo di sorveglianza di Frontex avrebbe filmato la guardia costiera greca che rimorchiava un gommone verso le acque turche, quando avrebbe dovuto farlo arrivare in Grecia. Invece di intervenire, l'Agenzia avrebbe sospeso il pattugliamento aereo nell'Egeo, adducendo che gli aerei fossero necessari per altre attività²¹.

Secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.656/2014, *«le misure adottate nell'ambito di un'operazione di sorveglianza dovrebbero [...] rispettare pienamente la dignità umana, i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il principio di non respingimento (non-refoulement)*²² [...]».

Partendo da questo riferimento normativo, la relazione dell'OLAF classifica le mancanze delle persone indagate in tre categorie principali, ovvero:

1. mancato rispetto di procedure e processi,
2. mancato rispetto del dovere di lealtà e

²⁰ Cfr. <https://altreconomia.it/certificate-le-pratiche-illegali-di-frontex-ma-lagenzia-resta-a-operare-sulle-frontiere/>

²¹ Cfr. <https://euractiv.it/section/migrazioni/news/migranti-frontex-ha-coperto-i-respingimenti-illegali-della-grecia/>

²² Regolamento (UE) n. 656/2014 del parlamento europeo e del consiglio, 15 maggio 2014, punto 10.

3. mancato rispetto delle responsabilità gestionali²³.

1) Mancato rispetto di procedure e processi.

Secondo l'indagine OLAF, i soggetti coinvolti non hanno garantito il rispetto delle Procedure Operative Standard relative alla Segnalazione di Incidenti Gravi - *Serious Incidents Reporting*²⁴ (SIR) - con l'effetto di escludere il Funzionario per i Diritti Fondamentali (FRO) di Frontex dalla valutazione e dalla gestione di alcuni eventi e, di riflesso, dalla possibile attivazione delle SIR per episodi con una potenziale rilevanza in materia di diritti fondamentali.

Le Segnalazioni di Incidenti Gravi impongono a tutti i partecipanti alle operazioni di Frontex l'obbligo di riferire senza indugio qualsiasi circostanza che possa configurare una violazione dei diritti fondamentali. Rientrano in tale nozione, tra l'altro, possibili lesioni del diritto internazionale, dell'acquis di Schengen, del Codice di condotta di Frontex, nonché eventi che comportino conseguenze negative gravi – reali o potenziali – sull'adempimento dei compiti dell'Agenzia.

Le segnalazioni di incidenti gravi vengono, quindi, elaborate dall'Ufficio per i diritti fondamentali. Secondo le informazioni ricevute dall'OLAF, era "*impossibile per il FRO essere a conoscenza dell'esistenza di quello*

²³S. D'AURIA, «OLAF report confirms the allegations about Frontex's serious misconducts and irregularities», in *Ius in itinere*, 2023.

European Anti-Fraud Office (OLAF) Case OC/2021/0451/A1. Final Report, 2021. Si veda : https://iusinitinere.it/olaf-report-confirms-the-allegations-about-frontexs-serious-misconducts-and-irregularities/#_ftn19

²⁴Cfr. FRONTEX SITUATION CENTRE, *Standard Operating Procedure for Serious Incident Reporting*, Warsaw, 24 February 2012, "A serious incident is an event or occurrence, natural or caused by human action, which may affect, or be relevant to, the Frontex mission, its image, the safety and security of the participants on the operation, or any combination thereof including violations of Fundamental Rights and of EU or international law rules related to the access to international protection and infringements of Frontex Code of Conduct."

*specifico documento nel sistema*²⁵", ossia informazioni classificate, incluse le SIR²⁶.

Anche il processo di gestione delle SIR è stato manipolato in modo da escludere il coinvolgimento del FRO, evitando la classificazione di alcune segnalazioni come "Categoria 4"²⁷, il che avrebbe immediatamente attivato un'indagine da parte del FRO stesso. In altre occasioni, l'indagine OLAF ha riscontrato che talvolta si è deciso di non aprire affatto una segnalazione, ignorando degli eventi che avrebbero, invece, meritato una valutazione più attenta.

2) Inadempimento del dovere di lealtà.

La relazione dell'OLAF ha inoltre evidenziato la mancanza di lealtà da parte delle persone sotto inchiesta nei confronti delle Istituzioni dell'Unione. In particolare, alcuni soggetti hanno basato - in parte - le loro decisioni su pregiudizi personali e sulla scarsa stima nei confronti dei funzionari della Commissione europea, ritenendoli eccessivamente concentrati sulle questioni relative ai diritti fondamentali e privi di una comprensione delle problematiche operative della gestione delle frontiere esterne²⁸.

3) Inadempimento delle loro responsabilità gestionali.

²⁵ Cfr. Ufficio europeo antifrode (OLAF) Caso OC/2021/0451/A1. Relazione finale, 2021. Disponibile qui: [Rapporto finale OLAF su Frontex – FragDenStaat – FragDenStaat](#)

²⁶ Cfr. S. D'AURIA, «OLAF report confirms the allegations about Frontex's serious misconducts and irregularities», in *Ius in itinere*, 2023.

European Anti-Fraud Office (OLAF) Case OC/2021/0451/A1. Final Report, 2021.

²⁷ Cfr. FRONTEX SITUATION CENTRE, *Standard Operating Procedure for Serious Incident Reporting*, Warsaw, 24 February 2012. [Categoria 1: attentati terroristici o rischi per la sicurezza nazionale. Categoria 2: incidenti durante operazioni Frontex/operazioni congiunte ma non dovuti al suo staff. Categoria 3: incidenti che coinvolgono personale Frontex. **Categoria 4: concernente la violazione dei diritti fondamentali dei migranti e incidenti gravi.**]

²⁸ Cfr. S. D'AURIA, «OLAF report confirms the allegations about Frontex's serious misconducts and irregularities», in *Ius in itinere*, 2023.

Il rapporto ha anche indicato che una delle persone sotto inchiesta avrebbe divulgato informazioni delicate o sensibili, senza alcuna legittima giustificazione, e avrebbe presentato, al momento di informare le istituzioni dell'UE, una descrizione errata o faziosa del modo in cui l'Agenzia aveva gestito questioni relative ai diritti fondamentali.

L'OLAF ha concluso specificando che la ripetuta condotta scorretta delle persone indagate ha violato il Codice di condotta di Frontex, lo Statuto dei funzionari dell'UE, i Regolamenti dell'Agenzia europea per la protezione dei minori (CEBC) (Regolamento (UE) n.1624/2016 e Regolamento (UE) n.1896/2019), in particolare per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali²⁹.

Negli ultimi anni, Frontex è stata sottoposta al vaglio di numerose organizzazioni, istituzioni e autorità giurisdizionali.

Il rapporto del 2021 del Gruppo di lavoro per l'esame di Frontex aveva concluso di non disporre di prove definitive a sostegno delle accuse di respingimenti diretti e/o di espulsioni collettive imputabili a Frontex nei casi di incidenti gravi analizzati.

La relazione OLAF giunge, però, a esito opposto, attestando un coinvolgimento dell'Agenzia in respingimenti illegali e rilevando l'inottemperanza, da parte del personale, delle prerogative e dei compiti dell'Ufficio per i diritti fondamentali.

Va, peraltro, ricordato che lo stesso gruppo di lavoro parlamentare aveva già censurato Frontex per non aver affrontato in modo tempestivo ed efficace le denunce di violazioni dei diritti fondamentali, nonché per altre criticità di rilievo: il ritardo nel reclutamento degli osservatori dei diritti fondamentali, la scarsa cooperazione del Direttore esecutivo nell'assicurare il rispetto di

²⁹ *Ibidem*.

varie disposizioni del Regolamento Frontex e il ruolo passivo del consiglio di amministrazione di fronte a un rischio grave di violazioni dei diritti fondamentali³⁰.

Resta tuttora inspiegato perché il direttore di Frontex abbia disposto la completa rimozione delle prove relative all'episodio occorso in Grecia – peraltro, a quanto risulta, trasmesso direttamente alla sede di Varsavia da un volo di sorveglianza di Frontex.

Nell'aprile 2022, Leggeri è stato comunque costretto alle dimissioni a seguito della citata indagine OLAF, che lo ha ritenuto responsabile anche per l'inadeguata gestione del personale dell'Agenzia.

Un ulteriore fattore che ha inciso sull'esito è costituito dalla pregressa inchiesta della Commissione LIBE (Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari interni) mobilitata dal Parlamento europeo, che ha, inoltre, costituito un gruppo di lavoro denominato *Frontex Scrutiny Working Group* (FSWG). L'obiettivo di queste due istituzioni consiste nel “*monitorare costantemente tutti gli aspetti del funzionamento di Frontex, tra cui il suo ruolo rafforzato e le sue risorse per la gestione integrata delle frontiere, la corretta applicazione dell'acquis dell'UE e l'esecuzione dei regolamenti (UE) 2019/1896 e 656/2014*”³¹.

L'indagine LIBE ritenne il Direttore colpevole per il mancato intervento e la mancata segnalazione di respingimenti avvenuti nell'Egeo alla presenza di funzionari Frontex.

³⁰ Cfr. European Parliament. LIBE Committee, “*Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations*”, July 2021.

³¹ European Parliament. LIBE Committee, “*Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning alleged fundamental rights violations*”, July 2021. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf

Successivamente, la stessa indagine LIBE evidenziò che i meccanismi utilizzati per il monitoraggio e l'assistenza nei casi in cui sono coinvolti i diritti fondamentali presentavano diverse carenze nella cooperazione tra Frontex e gli Stati membri, al punto da rischiare di compromettere la piena osservanza, da parte dell'Agenzia stessa, degli obblighi in materia di diritti umani.

In questo contesto è, altresì, cruciale sottolineare come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non abbia ancora messo a punto una efficiente squadra di monitoraggio per i diritti umani, che, in linea teorica, dovrebbe essere composta da quaranta funzionari³²; tuttavia, ad oggi, risultano essere impiegate solamente venti persone, delle quali unicamente cinque detengono la facoltà di poter svolgere visite direttamente sul campo³³.

3. Le violazioni accertate dei diritti umani

Nel contesto dei respingimenti illegittimi in Grecia, molteplici fonti convergenti attestano violazioni dei diritti umani che coinvolgono, a vario titolo, Frontex: inchieste giornalistiche e analisi forensi hanno documentato pratiche di “*pushbacks*” e *drift-back*³⁴ nell'Egeo, talora registrate nel database interno JORA come “*prevention of departure*”³⁵, con esiti incompatibili con il diritto alla vita, il divieto di trattamenti inumani e il

³² Cfr. Regolamento (UE) 2019/1896 del parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2019, art. 110.

³³ Critiche riprese nel dibattito seguito alla presentazione del report sull'indagine conoscitiva su Frontex concernente presunte violazioni dei diritti fondamentali, 14 luglio 2021.

³⁴ Intercettazione, trasferimento forzato su zattere prive di propulsione e abbandono, in questo caso verso, le acque turche. <https://www.avvenire.it/attualita/respingimenti-ecco-quanti-sono-i-migranti-rimandati-indietro> 86533

³⁵ Cfr. <https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-the-eu-pushback-agency/>

divieto di espulsioni collettive, nonché l'obbligo di garantire l'accesso effettivo alla procedura di asilo³⁶.

Il Parlamento europeo (FSWG/LIBE)³⁷ ha rilevato gravi criticità nella trasparenza e nel sistema di *incident reporting* dell'Agenzia in Grecia - pur senza accertare un coinvolgimento diretto di Frontex in casi specifici - sottolineando però che la responsabilità può derivare anche dalla consapevolezza delle violazioni e dell'omessa attivazione dei rimedi previsti dal regolamento dell'Agenzia.

Inoltre, un'indagine congiunta di Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik e Le Monde ha portato alla luce il coinvolgimento di Frontex in quelli che sembrano essere respingimenti, come risulta dal loro database. Secondo suddetta indagine, una richiesta di accesso ai documenti (FOI) ha rilevato che il database interno dell'agenzia per i rapporti sugli incidenti ha registrato avvistamenti di respingimenti di richiedenti asilo nell'Egeo, etichettati dai funzionari come "*impedimento della partenza*".

Le linee guida di Frontex definiscono questo come un incidente in cui i migranti venivano fermati in mare dalle autorità di paesi extraeuropei nelle loro acque territoriali e rimandati al punto di partenza.

Frontex forniva una versione redatta del database, ma includeva descrizioni di 145 casi etichettati come "*impedimento della partenza*", che non coincidevano con i resoconti degli stessi incidenti forniti dalla guardia costiera turca, da testimoni e da altre fonti riservate.

In almeno 22 incidenti, i richiedenti asilo sono stati prelevati da gommoni, caricati su zattere di salvataggio greche e lasciati alla deriva in mare, facendo

³⁶ Cfr. <https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-chapter-ii-complicit-in-pushbacks/>

³⁷ https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238156/14072021%20Final%20Report%20FSWG_en.pdf?utm_

si che tali condotte venissero categorizzate dalle associazioni per i diritti umani come “*sistematici*”.

Nonostante la Grecia e Frontex abbiano negato le accuse di respingimento, affermando che i loro funzionari avessero agito rispettando la legislazione sui diritti umani³⁸, appariva evidente che le condotte da loro tenute integrassero una violazione del principio del non-refoulement.

In particolar modo, l’Agenzia viene criticata per la modalità fuorviante con cui si riferiva alle azioni – o per meglio dire omissioni – che la vedevano coinvolta nel mar Egeo. Si parla di “*prevenzione della partenza*”, espressione con cui ci si riferisce a una pratica consentita, utilizzata però per nascondere il proprio operato³⁹.

Attraverso un controllo incrociato con la guardia costiera turca, testimoni e altri documenti, si è accertato che Frontex utilizzasse quest’espressione per insabbiare dei respingimenti veri e propri, nei quali i migranti e i rifugiati venivano imbarcati su zattere per poi essere lasciati alla deriva.

Tra l’altro, nel gennaio del 2025, diverse sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno riconosciuto la sistematicità dei respingimenti operati dalla Grecia, che, tuttavia, non sono cessati⁴⁰.

In sintesi, i rilievi disponibili delineano un quadro di violazioni che, pur avendo come autore immediato lo Stato ospitante, chiamano in causa la responsabilità - per azione od omissione – dell’Agenzia nell’assicurare, nell’ambito sulle operazioni congiunte, il rispetto del principio del non-

³⁸ Cfr. <https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/28/revealed-eu-border-agency-involved-in-hundreds-of-refugee-pushbacks>

³⁹ Cfr. <https://euractiv.it/section/migrazioni/news/migranti-la-grecia-nega-i-respingimenti-nellegeo-che-coinvolgono-frontex/>

⁴⁰ Cfr. <https://www.avvenire.it/attualita/respingimenti-ecco-quanti-sono-i-migranti-rimandati-indietro> 86533

refoulement, del divieto di espulsioni collettive e delle garanzie procedurali minime previste dal diritto dell'Unione e dalla CEDU.

4. Il coinvolgimento di Frontex in operazioni contro la normativa europea

L'accertata condotta di Frontex, come già specificato, costituisce, non solo, una violazione del diritto internazionale codificato all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma anche della normativa europea.

Si fa riferimento alla violazione dell'articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁴¹, degli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione⁴² e degli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)⁴³, violazioni che trovano riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU.

Nell'ambito del diritto internazionale, la lesione del succitato principio può verificarsi sia direttamente che indirettamente: in maniera diretta, quando lo Stato ospitante rinvia il richiedente asilo, in maniera indiretta, quando uno Stato rinvia la trattazione del caso a un altro Stato, pur consapevole

⁴¹ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Articolo 78, paragrafo 1: *“L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.”*

⁴² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 1: *“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.”* e Articolo 2: *“1. Ogni individuo ha diritto alla vita.”*

⁴³ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Articolo 2: *“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.”* E Articolo 3: *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”*

dell'assenza di sicurezza per l'individuo richiedente e del rischio di un potenziale rimpatrio verso la persecuzione⁴⁴, così come previsto dalla Convenzione di Dublino del 1990⁴⁵.

La Convenzione di Ginevra del 1951, che costituisce il fondamento del diritto d'asilo nell'Unione, definisce come rifugiato colui che «[...] *nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi*⁴⁶».

Altra convenzione di particolare rilevanza in materia di asilo è quella di Dublino del 1990, che prevede delle regole per la presentazione della domanda. Specificatamente, viene previsto che, al fine di limitare le richieste, ne possa essere presentata solo una e in un solo Paese europeo, nello stesso momento⁴⁷. Dopo aver presentato la propria domanda, il richiedente viene sottoposto a un colloquio personale per facilitare il processo di determinazione dello Stato membro competente; inoltre, tale colloquio non può essere effettuato se

⁴⁴ Si ha persecuzione quando si verificano violazioni di diritti umani, tortura o trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

Cfr. Articolo 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1465 UNTS 85; Articoli 6 e 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 999 UNTS 171 (ICCPR); Sezione III, paragrafo 5, della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati; 2, comma 3, della Convenzione che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, 1001 UNTS 45; 4 della Convenzione americana dei diritti dell'uomo.

⁴⁵ Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea.

⁴⁶ Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, Articolo 1, paragrafo 1.

⁴⁷ Convenzione di Dublino del 1990, Articolo 3.

l'interessato sia fuggito o abbia già fornito le informazioni pertinenti per la procedura di Dublino⁴⁸. *«Il colloquio personale ha numerose diverse funzioni. Esso è disciplinato sia dal regolamento Dublino III sia dal diritto nazionale di ogni Stato membro. Per quanto riguarda la valutazione dello Stato membro competente del colloquio personale nei “casi Dublino” sono stati concordati gli indicatori e le norme illustrate di seguito⁴⁹».*

Secondo l'EU-Turkey Joint Action Plan del 2016, tutti i migranti riceveranno protezione, così come previsto dalle norme internazionali e dal principio del non-refoulement; in aggiunta a ciò, ogni domanda d'asilo verrà vagliata dalle autorità greche in accordo con la direttiva sulle procedure d'asilo e in cooperazione con l'UNHCR.

Tutti i soggetti che, una volta approdati in territorio greco, non hanno presentato domanda d'asilo o la cui domanda sia stata rigettata o ritenuta infondata, saranno rimpatriati in Turchia.

Un aspetto problematico dell'accordo UE-Turchia è, sicuramente, rappresentato dal fatto che la Turchia non è un paese membro dell'Unione, ed è quindi non vincolata dalla legislazione comunitaria per quanto concerne la protezione dei cittadini stranieri, rifugiati e richiedenti asilo.

Il rischio connaturato all'assenza di garanzie procedurali si traduce nella violazione del diritto alla vita, del divieto di tortura o di altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti, nonché del diritto a non essere rimandati verso la persecuzione.

La Turchia ha un'esperienza negativa quanto all'accesso effettivo dei richiedenti asilo e dei rifugiati alle procedure pertinenti: spesso, le domande

⁴⁸ Cfr. Regolamento (UE) n.604/2013 (Dublino III), Articolo 5. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0604>

⁴⁹ European Asylum Support Office (EASO), Guida alla procedura di Dublino: norme operative e indicatori, 2020. <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-IT.pdf>

non vengono esaminate con accuratezza e viene negato perfino il colloquio individuale in cui l'interessato può esplicitare il proprio caso concreto al funzionario dell'asilo⁵⁰, con la conseguenza che questi soggetti in difficoltà possono essere sottoposti a respingimenti lontano dalle coste greche e turche.

5. Le dimissioni del direttore esecutivo Fabrice Leggeri

Dopo la pubblicazione dell'indagine OLAF e delle inchieste giornalistiche congiunte che documentavano il ruolo di Frontex nei respingimenti illegittimi realizzati nel mar Egeo, nell'aprile del 2022 il Direttore esecutivo Fabrice Leggeri rassegnava le sue dimissioni con effetto immediato al termine di una riunione straordinaria del management board.

In considerazione delle sue dimissioni, il consiglio di amministrazione decideva che non fosse più necessario avviare ulteriori procedimenti nei confronti della guida di Frontex, in relazione alle risultanze dell'indagine dell'OLAF del 15 febbraio 2022, poiché l'esito di tali procedimenti non avrebbe più inciso sulla posizione del direttore esecutivo⁵¹.

Nella nota ufficiale⁵² diffusa da Frontex, il management board ha accettato le dimissioni e ha affidato la guida ad interim alla vicedirettrice Aija Kalnaja, in attesa dell'espletamento della procedura di nomina di un nuovo direttore; contestualmente la Commissione europea prendeva atto della scelta⁵³,

⁵⁰ Cfr. M. GATTI, The EU-Turkey Statement: A Treaty That Violates Democracy (Part 1 of 2), cit.; si veda artt. 33, 34 e 38 APD.

⁵¹ Cfr. <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/management-board-updates/management-board-conclusions-from-the-extraordinary-mb-meeting-of-28-29-april-2022-nr08YV?etrans=it>

⁵² https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-statement-following-the-conclusions-of-the-extraordinary-management-board-meeting-tQDU9Z?utm_

⁵³ https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/commission-statement-resignation-fabrice-leggeri-2022-04-28_en

sottolineando la necessità di assicurare continuità operativa e di ripristinare la piena fiducia nell'Agenzia.

Nella sua lettera di dimissioni, resa nota da diversi giornali⁵⁴, Leggeri afferma di restituire il mandato poiché quest'ultimo sarebbe cambiato silenziosamente ma in modo effettivo. Tale rilievo fa emergere uno scollamento tra la direzione politica attuale e l'interpretazione del mandato operativo.

*"Arrendo il mio mandato al consiglio di amministrazione poiché sembra che il mandato di Frontex su cui sono stato eletto e rinnovato nel giugno 2019 sia stato silenziosamente ma efficacemente modificato"*⁵⁵.

Il principio di non respingimento – violato da quanto risulta dalle diverse indagini - è un cardine del diritto internazionale dei rifugiati: una persona che necessita di protezione non può essere rimandata con la forza verso il luogo da cui è fuggita e in cui ha subito o avrebbe subito un danno⁵⁶.

Le dimissioni di Leggeri sono arrivate nel contesto di una crescente pressione politica, realizzatasi dopo la diffusione – oltreché dell'indagine OLAF – di un'inchiesta giornalistica congiunta⁵⁷ che ha portato alla luce numerosi elementi sul possibile coinvolgimento di Frontex nella prassi dei respingimenti.

⁵⁴ <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/head-of-eu-border-agency-frontex-resigns-amid-criticisms-fabrice-leggeri>

⁵⁵ "I give my mandate back to the management board as it seems that the Frontex mandate on which I have been elected and renewed in June 2019 has silently but effectively been changed."

Si veda: <https://www.theguardian.com/world/2022/apr/29/head-of-eu-border-agency-frontex-resigns-amid-criticisms-fabrice-leggeri>

⁵⁶ Cfr. <https://transform-italia.it/respingimenti-dei-richiedenti-asilo-non-ucraini-via-il-direttore-di-frontex/>

⁵⁷ Si veda nota 17.

L'indagine, fondata su una richiesta di libertà di informazione presentata all'Agenzia⁵⁸, ricostruisce nel dettaglio un database interno che riporta 145 episodi classificati come “prevenzione della partenza”, una categoria di incidenti che, per caratteristiche fattuali, coincide esattamente con le pratiche – illegittime – di respingimento.

Secondo le stesse linee guida di Frontex, rientrano in tale definizione i casi in cui le autorità di Paesi non appartenenti all'UE intercettano i migranti all'interno delle proprie acque territoriali e li riconducono al punto d'origine. In questa prospettiva, la responsabilità in capo al Direttore sarebbe maturata sia per condotte commissive (gestione delle informazioni e dei flussi verso le istituzioni), che per condotte omissive, in quanto non sarebbero stati azionati i meccanismi di sospensione delle operazioni in caso di violazioni gravi⁵⁹, nonostante le segnalazioni ripetutamente realizzate da media, organizzazioni non governative (ONG) e organismi parlamentari.

Non era, certamente, la prima segnalazione di questo tenore proveniente da media e ONG. L'uscita di scena di Leggeri chiude, infatti, un periodo di anni in cui Frontex è rimasta ripetutamente al centro di controversie, generando un'ulteriore fonte di tensione all'interno dell'Unione.

Leggeri, dal canto suo, ha sempre negato l'esistenza di pushback illegali operati dall'Agenzia e ha, al contrario, lamentato un difetto di sostegno politico, sostenendo che Frontex venisse sempre più percepita come un'organizzazione per i diritti umani piuttosto che come un corpo di frontiera⁶⁰.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Regolamento (UE) 1896/2019, Articolo 46.

Tale meccanismo attribuisce al Direttore il potere-dovere di sospendere o non avviare attività in caso di violazioni gravi.

⁶⁰ Cfr. <https://www.euronews.com/my-europe/2022/07/29/leaked-report-finds-frontex-covered-up-illegal-migrant-pushbacks-by-greek-authorities>

La portata delle rivelazioni sull'operato dell'Agenzia – e, per riflesso, sulla posizione del suo Direttore – è stata aggravata dalla loro connessione con violazioni qualificate della normativa europea sui diritti umani: pushback e drift-back, costituiscono negazioni *de facto* dell'accesso alla procedura di asilo, nonché trattamenti inumani e degradanti, che hanno prodotto, in taluni casi, eventi con esiti fatali.

A rendere tutto più oscuro è anche il comportamento tenuto da Frontex nei confronti del Parlamento Europeo su questa materia.

Nessun eurodeputato era a conoscenza del contenuto integrale del rapporto OLAF e solo l'audizione a porte chiuse del Direttore Generale Itälä a inizio marzo – che è stata comunque molto criptica – ha potuto rivelare alcuni punti chiave che mettono all'angolo l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera⁶¹.

Solitamente, nel caso di rapporti estremamente confidenziali, ai rappresentanti dei cittadini dell'Unione è concessa la possibilità di prenderne visione in una stanza speciale presso il Parlamento UE, senza appunti o fotografie. In questo caso, invece, *“Frontex ha sempre negato l'accesso al rapporto, portando come scusa possibili violazioni della privacy o la presunzione di innocenza”*⁶². L'Ufficio antifrode dell'UE non può rendere pubblico il rapporto, poiché il suo mandato si limita a svolgere le indagini; Frontex è, però, tenuta alla trasparenza ma anche a trattare i rapporti in modo confidenziale, considerato che vi sono citate persone coinvolte in presunte violazioni dei diritti umani e tuttora sotto inchiesta.

⁶¹ Cfr. <https://www.eunews.it/2022/04/29/fabrice-leggeri-dimissioni-direttore-esecutivo-agenzia-ue-frontex-violazioni-diritti-umani/>

⁶² *Ibidem*.

Infine, si ricorda che dopo le dimissioni di Leggeri, il management board ha nominato Hans Leitner il 20 dicembre 2022; all'assunzione dell'incarico, il nuovo direttore ha promesso trasparenza e "tolleranza zero" verso le pratiche illegittime di respingimento⁶³.

6. Aspetti controversi dell'attività dell'Agenzia

Le criticità emerse nel biennio 2022-2024 interrogano, nel loro insieme, la coerenza tra mandato legale di Frontex e la sua prassi operativa lungo le frontiere esterne dell'Unione.

I problemi investono diversi profili e si distribuiscono su più piani. Riguardano, in primo luogo, la trasparenza e classificazione degli incidenti: numerose inchieste OSINT⁶⁴ hanno mostrato che episodi nel mar Egeo, di fatto riconducibili a respingimenti, risultavano registrati nel Joint Operations Reporting Application (JORA), il database interno dell'Agenzia, con l'etichetta "*prevention of departure*"⁶⁵, espressione che – nella prassi – altera la tracciabilità delle condotte e la loro rilevanza giuridica, incidendo su profili di responsabilità e sui rimedi disponibili.

La conseguenza di ciò era un normalizzare eventi che, altrimenti, avrebbero costituito una violazione del divieto di espulsioni collettive e del principio del non-refoulement.

⁶³<https://apnews.com/article/politics-european-union-europe-business-622c5a2a06c5f68c4ac26bd9205efd56>

⁶⁴ L'Open Source Intelligence (OSINT) è un concetto utilizzato da decenni per indicare la raccolta di informazioni attraverso risorse pubblicamente accessibili.

Si veda: <https://www.nexsys.it/open-source-intelligence-cose-e-come-funziona/> ⁶⁵
Cfr. <https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-the-eu-pushback-agency>

In aggiunta a ciò, l'efficacia dei meccanismi interni di tutela – SIR, FRO, meccanismo di denuncia⁶⁶ – è stata, sicuramente, oggetto di particolare attenzione.

Sebbene l'Agenzia definisca le SIR come un obbligo di segnalazione immediata di situazioni potenzialmente lesive di diritti fondamentali e preveda la loro gestione con il coinvolgimento del FRO, i report più recenti hanno evidenziato lacune nel flusso di segnalazione e nella capacità di monitoraggio continuo sul campo⁶⁷. Nel 2024, il management board ha annunciato misure di potenziamento del *serious incident mechanism*, a testimonianza di un cantiere tuttora aperto tra regola scritta e prassi⁶⁸.

Molteplici dubbi permangono, altresì, sul potere-dovere di sospensione delle operazioni in caso di violazioni gravi, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1896/2019, che dispone ai paragrafi 4 e 5:

«4. Il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di qualsiasi attività dell'Agenzia, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, qualsiasi attività dell'Agenzia se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere correlate all'attività in questione.

5. Previa consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, il direttore esecutivo decide di non avviare alcuna attività dell'Agenzia per cui sussisterebbero, sin dal suo inizio, gravi motivi per sospenderla o

⁶⁶ <https://www.frontex.europa.eu/fundamental-rights/frontex-complaints-mechanism/>

⁶⁷ <https://www.frontex.europa.eu/fundamental-rights/fundamental-rights-at-frontex/fundamental-rights-at-frontex/?etrans=it>

⁶⁸ https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/management-board-updates/management-board-conclusions-serious-incident-mechanism-and-fundamental-rights-kWJ3fS?utm_

cessarla perché potrebbe dare luogo a violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave.

Il direttore esecutivo informa di tale decisione gli Stati membri interessati.⁶⁹»

Il testo lega la decisione alla consultazione del FRO e all'informazione dello Stato membro interessato; il punto controverso non è l'esistenza del potere, ma la soglia probatoria e, soprattutto, la trasparenza del suo esercizio.

In riferimento a ciò, il Mediatore europeo⁷⁰ ha chiesto maggiore chiarezza sugli standard decisionali e sulla trasparenza degli *operational plans*, rilevando che l'assenza di pubblicità limita il controllo esterno sull'effettiva applicazione dell'articolo 46⁷¹.

Un altro aspetto su cui concentrare l'attenzione è sicuramente quello del controllo democratico: il Parlamento europeo ha utilizzato la leva del discarico di bilancio⁷² per segnalare le gravi irregolarità gestionali; il 18 ottobre 2022 la Plenaria ha rifiutato il discarico di bilancio per l'anno 2020⁷³, collegando problemi strutturali a carenze di trasparenza e tutela dei diritti.

Anche gli eurodeputati criticano l'entità della grave cattiva condotta del precedente direttore esecutivo dell'Agenzia, che si è dimesso il 29 aprile 2022, a seguito della pubblicazione del rapporto rivelatore da parte dell'ufficio anti-frode dell'UE.

⁶⁹ Regolamento (UE) n.1896/2019, Articolo 46, paragrafo 4 e 5.

⁷⁰ Il Mediatore europeo indaga sulle denunce relative ai casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o altri organi dell'UE. Si veda: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-ombudsman_it

⁷¹ https://www.statewatch.org/news/2022/august/european-ombudsman-more-transparency-and-fundamental-rights-training-needed-at-frontex/?utm_

⁷² https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43210/frontex-meps-refuse-to-discharge-eu-border-agency-over-its-management-in-2020?utm_

⁷³ 345 deputati hanno votato a favore della raccomandazione del comitato di rifiutare il discarico a Frontex, 284 hanno votato contro (a favore della concessione del discarico) e 8 si sono astenuti.

Il Parlamento afferma⁷⁴ che l'Agenzia non è riuscita a proteggere i diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo e, secondo il rapporto dei media, è stata coinvolta nei respingimenti illegali di almeno 957 rifugiati tra marzo 2020 e settembre 2021,

⁷⁴ https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43210/frontex-meps-refuse-to-discharge-eu-border-agency-over-its-management-in-2020?utm_

